

## Relazione tecnica

### **Presupposti per la determinazione delle aliquote definitive per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 ai fini della corresponsione da parte della cassa conguaglio per il settore elettrico dell'integrazione spettante a imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL**

#### **1. Evoluzione della normativa sull'integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL**

L'attuale disciplina delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL ha le sue origini nei provvedimenti di unificazione tariffaria del 1961. Tali provvedimenti, emanati dal Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) nel 1961, a completamento del processo di unificazione delle tariffe sul territorio nazionale avviato nel 1953, introducono un meccanismo di integrazione tariffaria per compensare le imprese di distribuzione dalle perdite derivanti dall'applicazione delle tariffe unificate. Il meccanismo prevede due tipi di integrazioni: una integrazione *standard*, definita sulla base di parametri che fanno essenzialmente riferimento alla composizione dell'utenza e alle relazioni tra consumo medio aziendale e consumo medio nazionale; una ulteriore integrazione da riconoscersi qualora, anche applicando le integrazioni *standard*, l'impresa di distribuzione continui a trovarsi nella condizione di non poter coprire i propri costi.

In particolare, con il provvedimento Cip 29 agosto 1961, n. 941 (di seguito: provvedimento Cip n. 941/61), viene istituito il Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche, al fine di erogare alle imprese elettriche "le integrazioni che saranno ritenute necessarie dal Comitato interministeriale dei prezzi, in base ai criteri di carattere generale, che saranno determinati con successivo provvedimento, per compensare le perdite derivanti dall'applicazione delle tariffe unificate". A tal fine il Fondo sarebbe stato alimentato con "i proventi costituiti dalle quote di prezzo, comprese nelle tariffe o nei prezzi (...), che le imprese stesse sono tenute a versare al Fondo stesso per ogni kWh di energia ceduta all'utenza, anche se questa disponga per il proprio fabbisogno di altra energia, propria o somministrata da altre imprese fornitrici" (Provvedimento Cip n. 941/61, Capitolo X, Punto 1, comma 3). Il successivo punto 4 dello stesso provvedimento Cip istituisce un apposito Comitato di gestione, al quale viene affidato il

compito di gestire e amministrare il Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche. Tale Comitato ha anche il compito di eseguire controlli tecnico-amministrativi.

I dettagli dei meccanismi di integrazione sono definiti con il successivo provvedimento Cip 15 dicembre 1961, n. 962. Per il settore della distribuzione oltre a un regime di integrazione standard, che comporta la determinazione di aliquote di integrazione prefissate in funzione delle dimensioni delle imprese di distribuzione e delle caratteristiche dell'utenza servita, tale provvedimento prevede, per le imprese di minor dimensione, la possibilità di chiedere ulteriori integrazioni, qualora, nonostante le integrazioni standard subiscano delle perdite per effetto dell'applicazione delle tariffe unificate di cui al provvedimento Cip n. 941/61.

La successiva nazionalizzazione del settore elettrico, con il conseguente massiccio trasferimento di imprese elettriche all'ENEL, è del tutto accidentale rispetto al problema delle integrazioni tariffarie, che vengono erogate per un certo periodo sia alle imprese trasferite, sia alle imprese non trasferite.

Nel 1967 con il provvedimento Cip 18 gennaio 1967, n. 1158 (di seguito: provvedimento Cip n. 1158/1967) l'ammontare delle integrazioni standard viene fissato tenendo conto anche delle modalità di approvvigionamento dell'energia elettrica distribuita. Le imprese di distribuzione vengono così raggruppate nelle seguenti classi: i) imprese che distribuiscono energia elettrica prodotta prevalentemente in proprio mediante centrali idroelettriche; ii) imprese che distribuiscono energia elettrica proveniente prevalentemente da acquisti; iii) imprese che distribuiscono nelle isole minori energia prodotta mediante centrali termoelettriche; iv) imprese che distribuiscono nel continente energia prodotta in proprio mediante centrali termoelettriche; v) imprese che distribuiscono energia prodotta in proprio mediante centrali idroelettriche e termoelettriche ed energia elettrica proveniente da acquisti. Quest'ultima classe è suddivisa in due sotto-classi: v.a) imprese che nel 1965 hanno prodotto idraulicamente più del 50% della totale disponibilità di energia; v.b) imprese che nel 1965 hanno prodotto idraulicamente meno del 50% della totale disponibilità di energia.

Lo stesso provvedimento Cip n. 1158/1967 al comma 5, mantiene l'ulteriore integrazione basata su analisi economico-tecniche: "Le imprese che, a seguito dell'applicazione delle tariffe unificate e dell'integrazione prevista dal presente provvedimento, non si trovino nella condizione economica di assicurare i servizi della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica, possono chiedere una ulteriore integrazione annuale. (...)"

Nel 1968 viene istituita, con i provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 31 luglio 1968, n. 1198, una apposita Commissione tecnica di vigilanza sulle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL (di seguito: Commissione tecnica di vigilanza), alla quale sono attribuiti i compiti di vigilare sulla utilizzazione delle integrazioni comunque erogate alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL, di esaminare la consistenza degli impianti, di giudicare lo stato della loro efficienza e di conoscere le esigenze tecnico economiche delle imprese in questione.

Nel corso degli anni settanta la disciplina delle integrazioni alle imprese elettriche minori subisce ulteriori modificazioni. Il regime di integrazione standard viene assorbito dal regime di ulteriore integrazione, mentre con il provvedimento Cip 6 luglio 1974, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 31 luglio 1974 la denominazione del Fondo di compensazione viene modificata in "Cassa conguaglio per il settore elettrico" (di seguito: CCSE). Presso la CCSE vengono istituiti due conti: il Conto per le integrazioni tariffarie che deve assolvere le funzioni del Fondo, e il "Conto per l'onere termico".

Alla CCSE nel 1987, con il provvedimento Cip 13 gennaio 1987, n. 2 sono trasferiti i compiti in precedenza affidati alla Commissione tecnica di vigilanza. Questo trasferimento è ritenuto necessario dal Cip in considerazione della gravosità dell'attività istruttoria, che comporta l'analisi dei bilanci delle singole aziende e delle documentazioni giustificative, nonché l'effettuazione di accertamenti in loco, per i quali la commissione non dispone di adeguati strumenti operativi. Il Cip considera opportuno che tali compiti istruttori siano affidati a un organismo tecnico che disponga di adeguate e specifiche strutture adatte allo svolgimento di tali compiti. Il Cip individua questo organismo nella CCSE, la quale, secondo le istruzioni del Cip deve accertare lo scostamento tra introiti tariffari e costo dell'esercizio elettrico sulla base dei bilancio presentati dalle medesime società, delle relative documentazioni giustificative e della verifica, anche attraverso accessi in loco, della situazione produttiva e di quella delle reti di distribuzione, nonché degli investimenti e degli ammortamenti di ciascuna di esse.

Anche i requisiti necessari per mantenere lo status di impresa minore e quindi evitare il trasferimento all'ENEL si sono evoluti nel tempo. Ai sensi dell'articolo 4, n.8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, di nazionalizzazione del servizio elettrico ed istituzione dell'ENEL "non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattore per anno". Successivamente, il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante Norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e

all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica, ha disposto il trasferimento all'ENEL delle imprese che per due anni consecutivi abbiano distribuito energia acquistata da terzi per motivi ricorrenti e non occasionali. Negli anni ottanta, in attuazione del Piano energetico nazionale 1981, la legge 29 maggio 1982 n. 308 ha elevato il limite dei 15 GWh, stabilito dalla legge 1643/1962, a 20 GWh annui per le imprese che operano nelle isole minori, mentre per le altre imprese il limite di 15 GWh può essere superato, nel caso in cui l'incremento sia prodotto con fonti diverse dagli idrocarburi (in ogni caso non oltre un limite massimo di 40 milioni di kWh).

In ultimo la legge 9 gennaio 1991, n. 10, (di seguito: legge n.10/91) ha stabilito che "Il limite stabilito dall'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, non si applica alle imprese produttrici e distributrici a condizione che l'energia elettrica prodotta venga distribuita entro i confini territoriali dei comuni già serviti dalle medesime imprese produttrici e distributrici alla data di entrata in vigore della presente legge." Pertanto con questa disposizione le imprese elettriche minori non sono più soggette a limiti sui quantitativi di energia elettrica distribuita. Per esse restano solo limiti di tipo territoriale.

Con la stessa legge n. 10/91 si ha anche un intervento legislativo diretto in materia di integrazioni tariffarie. L'articolo 7, comma 3, della citata legge così recita: " il Comitato interministeriale dei prezzi (Cip), su proposta della CCSE, stabilisce entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma 1, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese produttrici e distributrici."

Questa disposizione di legge non fa altro che consolidare l'impostazione precedente, assestata con il provvedimento Cip n. 2/87.

Le funzioni svolte dal Cip in materia di integrazioni tariffarie vengono trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Successivamente, con l'istituzione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito legge n. 481/95), tali funzioni vengono trasferite all'Autorità.

**2. Le deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 21 maggio 1998, n. 48 e 26 luglio 2000, n. 132/00**

Prima del trasferimento all’Autorità della funzione di determinazione dell’ammontare degli acconti e dei conguagli per l’integrazione tariffaria di cui all’articolo 7, commi 3 e 4, della legge 10/91, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con propri decreti, aveva determinato i conguagli per l’integrazione tariffaria fino all’anno 1991.

In particolare, con il decreto 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 3 del 4 gennaio 1997, erano state fissate le aliquote definitive di integrazione relative all’anno 1991 per le seguenti imprese: SIPPIC Capri, SEL Lipari, SMEDE Pantelleria, SELIS Lampedusa, SELIS Linosa, SELIS Marettimo, SEP Isola di Ponza, SIE Giglio, SEA Favignana, D’Anna & Bonaccorsi Ustica, Imprese industrie elettriche Germano, ICEL Isola di Levanzo, Comune di Pozzomaggiore (Sassari), SEM fraz. Musellaro – Bolognano (Perugia) e SNIE Nola.

Con il successivo decreto 12 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 31 del 7 febbraio 1997, erano state fissate le aliquote definitive di integrazione relative all’anno 1991 per le restanti imprese: F.lli Elmi Grizzana (Bologna), Ridolfi e C. Palagnana (Lucca), Odoardo Zecca Ortona, ENEL S.p.a – già società elettrica Cropani – Cropani).

Nell’aprile 1998, il Tribunale amministrativo regionale (di seguito: Tar) per il Lazio, Sez. III, con le sentenze n. 834/98, n. 836/98 e n. 841/98 (pubblicate mediante deposito il 14 aprile) ha annullato tali decreti del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, essenzialmente per vizi di illogicità. Tali decreti, infatti, pur avendo riconosciuto la necessità di considerare l’utile di impresa, provvedevano alla determinazione delle aliquote definitive senza che tale utile venisse riconosciuto (e rimandando tale riconoscimento ad un tempo successivo).

Ciò ha comportato l’intervento dell’Autorità, che con propria deliberazione 21 maggio 1998, n. 48/98 (di seguito: deliberazione n. 48/98), ha rideterminato le aliquote definitive relative al 1991. Con la stessa deliberazione, l’Autorità ha determinato altresì le aliquote definitive di integrazione per gli anni 1992 – 1995 per tutte le imprese minori ammesse alle integrazioni tariffarie, ad eccezione di:

- impresa elettrica F.lli Elmi Grizzana (Bologna), per gli anni 1991- 1995, in attesa dell’esito di accertamenti mirati a verificare la sussistenza della qualifica di impresa elettrica minore. L’impresa F.lli Elmi Grizzana (Bologna), a seguito degli esiti della istruttoria conoscitiva e dell’istruttoria formale, è stata definitivamente esclusa, con deliberazione dell’Autorità 24 febbraio 2000, n. 44, dall’elenco delle imprese

elettriche distributrici ammesse all'integrazione tariffaria, anche a motivo della cessazione della produzione a partire dal 1997;

- impresa SNIE Nola, per gli anni 1993- 1995, in quanto la CCSE non aveva proceduto all'invio delle proposte di integrazione, stante la necessità di procedere a un supplemento di istruttoria.

Circa la questione del riconoscimento dell'utile di impresa, in sede di determinazione delle aliquote definitive per il periodo 1991-1995 l'Autorità ritenne che il riconoscimento di una componente di utile di impresa ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non dovesse assumere il rilievo di una voce autonoma da riconoscere a dette imprese. dovendo la stessa tariffa, secondo la giurisprudenza consolidata, assicurare la redditività dei prezzi amministrati e dovendo la perequazione tariffaria essere destinata alla copertura delle perdite rispetto alla redditività che verrebbe assicurata dalla tariffa in condizioni di costo normali. Pertanto l'Autorità approvò le istruttorie svolte dalla CCSE, che non prevedevano una voce autonoma da riconoscere alle imprese per l'utile di esercizio e che prevedevano invece la remunerazione del capitale investito costituito dai mezzi propri derivanti dal conferimento dei soci oltre al riconoscimento degli oneri finanziari sull'indebitamento.

Con sentenze n. 588, 589 e 590, depositate in data 5 febbraio 2000, la sezione II del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha accolto i ricorsi presentati rispettivamente da SEL Lipari, Odoardo Zecca Ortona e da Imprese Industrie Elettriche Germano ed altri, annullando la deliberazione n. 48/98, in quanto nella determinazione della misura dell'integrazione tariffaria da riconoscere alle imprese ricorrenti si sarebbe dovuto assicurare non solo il ripianamento delle perdite di bilancio derivanti dalla produzione di energie elettrica a costi obiettivamente svantaggiati, "ma anche la componente di utile di impresa, nella misura e sulla scorta dei criteri che restano rimessi alla valutazione e alla elaborazione tecnica dell'organo competente".

In ottemperanza alle sentenze del Tar per la Lombardia che hanno annullato la deliberazione n. 48/98, l'Autorità ha proceduto alla definizione di nuovi criteri che costituiscono la base di nuove istruttorie svolte dalla CCSE stessa per la definizione delle aliquote definitive, per gli anni dal 1991 al 1997 ai fini dell'integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel.

I nuovi criteri introdotti dall'Autorità con la deliberazione 26 luglio 2000, n. 132/00 (di seguito: deliberazione n. 132/00) prevedono una congrua remunerazione del patrimonio netto. Per determinare il tasso di remunerazione da applicare al patrimonio netto, l'Autorità ha deciso di

adottare il metodo del Capital Asset Pricing Model (CAPM), metodo comunemente impiegato nei mercati finanziari per determinare il rendimento richiesto dagli investitori per attività caratterizzate da un determinato livello di rischio.

In generale, l'Autorità ha previsto che sia remunerato tutto il patrimonio netto. Ciò comporta che siano remunerati anche gli aumenti del patrimonio netto che siano conseguenza di operazioni di finanza straordinaria, sempreché tali aumenti siano il riflesso di effettivi incrementi della dotazione di mezzi dell'impresa e non siano il risultato di rivalutazioni operate per esempio in sede di trasformazione societaria. In questo senso deve essere interpretato quanto contenuto nella relazione tecnica alla delibera n. 132/00.

### **3. Il rinnovo delle istruttorie per la determinazione delle integrazioni tariffarie relative al periodo 1991-1997 e l'estensione delle medesime al 1998**

#### *3.1 Il primo invio di documentazione istruttoria (periodo 1991-1997);*

A seguito della deliberazione n. 132/00, CCSE ha proceduto alla ripetizione delle istruttorie per la determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese per gli anni dal 1991 al 1997, operando, in particolare, il ricalcolo della componente destinata alla remunerazione del capitale proprio investito nell'impresa.

Con comunicazione in data 13 dicembre 2000, CCSE ha trasmesso all'Autorità le istruttorie per la determinazione delle integrazioni spettanti alle imprese elettriche minori per gli anni dal 1991 al 1997, effettuate tenendo conto di quanto previsto dalla delibera n. 132/00.

La documentazione istruttoria a disposizione degli Uffici dell'Autorità è venuta così a comprendere, oltre alla citata comunicazione del 13 dicembre 2000:

- la nota 11 febbraio 1999, prot. 0107, con la quale CCSE aveva trasmesso le istruttorie predisposte per la SNIE Nola per gli anni 1993, 1994 e 1995;
- la comunicazione della stessa CCSE del 9 giugno 1999, n. 0747, avente ad oggetto le istruttorie per le imprese ammesse ad integrazione tariffaria per gli anni 1996 e 1997.

A questa deve aggiungersi la documentazione istruttoria già acquisita ai fini dell'adozione della deliberazione n. 48/98, tra cui:

- le proposte di integrazione tariffaria relative all'anno 1992 per un gruppo di 17 imprese, inviate da CCSE con lettera in data 12 giugno 1997, prot. 384/DG;

- le proposte di integrazione tariffaria relative agli anni 1993, 1994 e 1995 per un gruppo di 12 imprese, inviate dalla CCSE con lettera in data 24 novembre 1997, prot. RIS. 699/DG;
- le proposte relative agli anni 1992, 1993, 1994, 1995, per le imprese non considerate nelle proposte di cui ai punti a) e b), inviate dalla CCSE con lettera in data 18 febbraio 1998 prot. RIS.90/DG e in data 27 febbraio 1998, prot. RIS 122/DG.

Con la nota dell'Autorità del 27 febbraio 2001, (prot. Autorità n. PB/M01/368/md), gli Uffici della medesima Autorità hanno comunicato alla CCSE che le istruttorie di cui alla delibera n. 132/00 richiedevano di essere approfondite ed integrate da parte della medesima CCSE.

Gli Uffici dell'Autorità hanno successivamente segnalato a CCSE la necessità di non considerare gli ammortamenti anticipati nella definizione delle integrazioni, fermo restando che tali costi saranno riconosciuti secondo il piano di ammortamento economico-tecnico. I medesimi Uffici hanno inoltre richiamato l'attenzione di CCSE in merito all'esigenza di effettuare supplementi di istruttoria in relazione ai rapporti commerciali e finanziari tra imprese ammesse a integrazione e imprese facenti capo alla stessa proprietà.

In particolare, per quanto riguarda il riconoscimento degli ammortamenti anticipati, è opportuno precisare che dal punto di vista economico-contabile tali ammortamenti, normalmente, non possono essere considerati costi di competenza dell'esercizio. Solo nell'ipotesi, in vero assai remota, che i coefficienti di ammortamento ordinari siano insufficienti a rappresentare il "deperimento e consumo" dei cespiti ovvero il valore risultante dall'applicazione dei coefficienti sia sproporzionato rispetto alla "residua possibilità di utilizzazione" dei cespiti è possibile considerare gli ammortamenti anticipati come parte integrante degli ammortamenti ordinari e quindi come costo di competenza dell'esercizio. Ove si volesse quindi considerare gli ammortamenti anticipati come costo dell'esercizio occorrerebbe dare la dimostrazione dell'insufficienza degli ammortamenti ordinari e dimostrare che il valore dei cespiti in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione è inferiore a quello risultante dall'applicazione dei normali coefficienti di ammortamento ordinario. Ipotesi assai poco realistica se riferita al settore della produzione di energia elettrica e ai bilanci delle imprese elettriche minori.

Infatti, in questi bilanci gli ammortamenti anticipati sono sempre stati conteggiati separatamente e nelle relazioni di certificazione è sempre stato indicato a chiare lettere che le aliquote ordinarie "sono considerate rappresentative della vita utile delle immobilizzazioni tecniche" e che l'iscrizione in bilancio degli ammortamenti anticipati "è stata effettuata in quanto condizione necessaria al fine di usufruire dei benefici fiscali non altrimenti ottenibili."



Inoltre nelle relazioni di certificazione viene sempre illustrato, come richiesto dai principi contabili, il risultato d'esercizio che risulterebbe dal bilancio eliminando dal novero dei costi di competenza gli ammortamenti anticipati.

Queste ragioni hanno portato a considerare come necessaria l'introduzione di un meccanismo per la redistribuzione temporale delle quote di ammortamento anticipato ai fini della determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria. Tale meccanismo garantisce la piena copertura dei costi relativi agli investimenti e porta a riconoscere per ciascun anno gli ammortamenti calcolati secondo le aliquote ordinarie.

### *3.2 Il secondo invio di documentazione istruttoria (periodo 1991-1998);*

Con comunicazione 5 dicembre 2001, prot. 2031, CCSE ha provveduto ad inviare le proposte di integrazione per il periodo 1991 – 1998, corrette per tener conto dell'esclusione degli ammortamenti anticipati dai costi rilevanti ai fini delle integrazioni tariffarie, relative alle seguenti imprese:

- SIE Isola del Giglio
- SEP Isola di Ponza
- Impresa Industrie Elettriche Germano – Bari
- SEL Isola di Lipari
- SEA Isola di Favignana
- ICEL Isola di Levanzo.

Con comunicazione del 4 febbraio 2002, prot. 0104, CCSE ha trasmesso all'Autorità ulteriore documentazione e precisazioni relative alle proposte di integrazione tariffaria inviate con la predetta comunicazione del 5 dicembre 2001, nonché le proposte di integrazione per il periodo 1991-1998 riferite a:

- SNIE Nola
- SIPPIC Capri.

Con comunicazione del 15 marzo 2002, prot. n. 383, CCSE ha infine trasmesso ulteriore documentazione istruttoria e un riepilogo delle proposte di integrazione tariffaria.

### *3.3 La delibera dell'Autorità n. 63/02 del 18 aprile 2002*

Con delibera n. 63/02 del 18 aprile 2002 l'Autorità ha determinato le aliquote definitive relative agli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998, per ogni kWh venduto, ai fini della corresponsione da parte della CCSE dell'integrazione tariffaria spettante ad imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, per le imprese la cui documentazione istruttoria risultava completa ed in particolare:

- ICEL Isola di Levanzo;
- Impresa industrie elettriche Germano;
- SEL Lipari;
- SEP Isola di Ponza
- SIE Isola del Giglio;
- SIPPIC Capri;
- SNIE Nola.

Relativamente all'impresa SEA Favignana gli Uffici dell'Autorità hanno ritenuto opportuno richiedere a CCSE di svolgere approfondimenti istruttori, in quanto nel periodo 1991 – 1998, l'impresa SEA Favignana ha provveduto ad effettuare rilevanti aumenti di capitale sociale, sottoscritti anche dalla società SELMA, facente capo alla medesima proprietà. Ai fini della determinazione delle aliquote definitive di integrazione, tali aumenti di capitale sociale non erano stati presi in considerazione né dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in occasione del decreto 19 novembre 1996, né dall'Autorità, in occasione della deliberazione n. 48/98.

### *3.5 Il terzo invio di documentazione istruttoria (periodo 1991-1998)*

Con comunicazione del 22 marzo 2002, prot. 432, ricevuta dall'Autorità in data 25 marzo 2002, protocollo n. 6280 (di seguito: comunicazione 22 marzo 2002), la CCSE ha trasmesso le proposte di integrazione per il periodo 1991 – 1998, corrette per tener conto dell'esclusione degli ammortamenti anticipati dai costi rilevanti ai fini delle integrazioni tariffarie, relative alle seguenti imprese:

- SELIS Lampedusa
- SELIS Linosa
- SELIS Marettimo

- SOCIETA' ELETTRICA MUSELLARESE Musellaro
- SMEDE Pantelleria

Con nota dell'Autorità del 26 aprile 2002, (prot. Autorità n. PB/M02/1675/md), gli Uffici della medesima Autorità hanno fornito alcune precisazioni alla CCSE in relazione agli approfondimenti relativi alla società SEA Favignana, come previsti alla delibera n. 63/02, formulando analoghe richieste in relazione alle proposte per la determinazione delle integrazioni tariffarie per il periodo 1991-1998 relative alle società SMEDE Pantelleria, SELIS Linosa, SELIS Lampedusa e SELIS Marettimo, trasmesse con la comunicazione 22 marzo 2002.

In particolare alla CCSE sono stati chiesti i seguenti approfondimenti istruttori:

- Rideterminazione della base sulla quale calcolare la remunerazione del patrimonio netto, escludendo dal computo le variazioni del patrimonio netto che siano riconducibili a operazioni finanziarie di carattere straordinario, che non abbiano comportato apporti di mezzi ulteriori rispetto a quelli disponibili prima dell'operazione stessa
- Verifica della congruità dei costi addebitati all'impresa beneficiaria delle integrazioni da altre imprese facenti capo alla stessa proprietà. Relativamente a quest'ultimo approfondimento gli Uffici hanno indicato come possibile metodo l'analisi comparativa dei dati di costo unitario desumibili dai bilanci delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel ed ammesse ad integrazione tariffaria o attraverso il confronto con le condizioni al tempo prevalenti su mercati locali di riferimento.

Con nota del 11 luglio 02, prot. n. 14476, la CCSE ha fornito parziale risposta alle richieste formulate dall'Autorità, fornendo gli esiti delle verifiche sulla congruità dei costi addebitati alle imprese beneficiarie di integrazione da altre imprese facenti capo alla stessa proprietà. In particolare la CCSE ha verificato la congruità dei costi unitari dei servizi di trasporto e manutenzioni prestati alle società ammesse alle integrazioni tariffarie da imprese riconducibili alla stessa proprietà, comparandoli con quelli sostenuti da altre imprese elettriche minori cui tali servizi sono prestati da soggetti estranei alla proprietà. Secondo la valutazione di CCSE i costi sostenuti dalle imprese in oggetto sono sostanzialmente allineati con quelli sostenuti dalle altre imprese ammesse alle integrazioni.

### *3.6 Il quarto invio di documentazione istruttoria (periodo 1991-1998)*

Con nota del 15 aprile 2003, prot. n. 497, ricevuta dall'Autorità in data 16 aprile 2003, protocollo n. 014727, la CCSE ha completato le attività conseguenti alla richiesta dell'Autorità e ha trasmesso

una nuova proposta relativa alle integrazioni tariffarie relative al periodo 1991-1998 per le imprese SEA Favignana, SEM Musellaro, SELIS Lampedusa, SELIS Linosa, SELIS Marittimo, SMEDE Pantelleria.

**dott. Piergiorgio Berra**

*direttore dell'Area elettricità  
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas*